



**CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

Provincia di Rimini

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con delibera consiliare n. 23 del 04/04/2019*

## Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	5
<b>ART. 1 – Oggetto.....</b>	5
<b>ART. 2 – Competenze.....</b>	5
<b>ART. 3 – Responsabilità.....</b>	5
<b>ART. 4 – Presunzione di legittimazione.....</b>	6
<b>ART. 5 – Servizi necroscopici d’istituto e di polizia mortuaria.....</b>	6
<b>ART. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento.....</b>	6
<b>ART. 7 – Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere.....</b>	8
TITOLO II – ATTIVITA’ NECROSCOPICA.....	9
<b>ART. 8 – Servizi funebri e necroscopici comunali.....</b>	9
<b>ART. 9 – Denuncia di morte e accertamento del decesso.....</b>	9
<b>ART. 10 – Locale di osservazione.....</b>	9
<b>ART. 11 – Obitorio.....</b>	9
TITOLO III – ATTIVITA’ FUNEBRE.....	11
<b>ART. 12 – Principi generali dell’attività funebre.....</b>	11
<b>ART. 13 – Divieto di intermediazione nell’attività funebre.....</b>	11
<b>ART. 14 – Correttezza professionale e commerciale dell’impresa.....</b>	12
<b>ART. 15 – Esercizio dell’attività d’impresa.....</b>	12
<b>ART. 16 – Regime del trattamento del personale dell’impresa.....</b>	12
<b>ART. 17 – Vigilanza del Comune.....</b>	13
<b>ART. 18 – Trasporto funebre.....</b>	13
<b>ART. 19 – Trasferimento di salma e di cadavere.....</b>	14
<b>ART. 20 – Trasporto di cadavere.....</b>	14
<b>ART. 21 – Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri.....</b>	15
<b>ART. 22 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere.....</b>	16
<b>ART. 23 – Servizi e trattamenti funebri.....</b>	16
<b>ART. 24 – Rimesse funebri.....</b>	17
<b>ART. 25 – Caratteristiche delle casse di legno.....</b>	17
<b>ART. 26 – Usi funebri locali.....</b>	18
TITOLO IV – ATTIVITA’ CIMITERIALE.....	19
<b>ART. 27 – Cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna.....</b>	19
<b>ART. 28 – Comportamenti da tenere all’interno dei Cimiteri comunali.....</b>	19

ART. 29 – Ammissione e sepoltura nei Cimiteri.....	21
ART. 30 – Servizio di custodia e registro delle sepolture.....	21
ART. 31 – Atti a disposizione del pubblico.....	22
ART. 32 – Piano cimiteriale comunale.....	22
ART. 33 – Sepolture riservate ai cittadini illustri o benemeriti.....	23
ART. 34 – Ossario e cinerario comuni.....	23
ART. 35 – Camera mortuaria.....	23
ART. 36 – Inumazione.....	24
ART. 37 – Tumulazione.....	24
ART. 38 – Deposito provvisorio del feretro.....	25
ART. 39 – Cremazione.....	26
ART. 40 – Esumazioni ed estumulazioni.....	26
ART. 41 – Esumazioni ordinarie.....	26
ART. 42 – Esumazioni straordinarie.....	27
ART. 43 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	27
ART. 44 – Estumulazioni d’ufficio.....	28
ART. 45 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....	28
ART. 46 – Disponibilità dei materiali.....	29
ART. 47 – Vilipendio di cadavere tumulato.....	29
TITOLO V – ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA.....	30
ART. 48 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento.....	30
ART. 49 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.....	30
ART. 50 – Trattamento delle ceneri.....	31
ART. 51 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	31
ART. 52 – Autorizzazione all’affidamento personale delle ceneri.....	32
TITOLO VI – SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI.....	34
ART. 53 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali.....	34
ART. 54 – Concessione di loculi, ossari, nicchie cinerarie.....	34
ART. 55 – Sepoltura in loculi.....	35
ART. 56 – Oneri e competenze.....	36
ART. 57 – Limiti.....	36
ART. 58 – Obblighi.....	36
ART. 59 – Atto di concessione.....	37
ART. 60 – Tariffe.....	37
ART. 61 – Concessione di sepolture individuali.....	38

<b>ART. 62 – Atto di concessione – Proroga</b> .....	40
<b>ART. 63 – Concessioni pregresse loculi perpetui</b> .....	40
<b>ART. 64 – Concessioni cinquantennali pregresse</b> .....	41
<b>ART. 65 – Concessioni tombe di famiglia</b> .....	41
<b>ART. 66 – Durata</b> .....	42
<b>ART. 67 – Retrocessioni – Rinunce</b> .....	42
<b>ART. 68 – Finiture</b> .....	43
<b>ART. 69 – Termine per le finiture</b> .....	43
<b>ART. 70 – Divieto di cessione</b> .....	44
<b>ART. 71 – Diritto d’uso</b> .....	44
<b>ART. 72 – Manutenzione</b> .....	44
<b>ART. 73 – Estensione</b> .....	44
<b>ART. 74 – Sepolture concesse prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975: ristrutturazioni</b> .....	45
<b>ART. 75 – Tutela dei beni storici e artistici</b> .....	45
<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE</b> .....	46
<b>ART. 76 – Tariffe e diritti</b> .....	46
<b>ART. 77 – Efficacia della normativa regolamentare</b> .....	46
<b>ART. 78 – Sanzioni</b> .....	47
<b>ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE</b> .....	49

# **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 1 – Oggetto**

- 1) Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria. Esso detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Santarcangelo di Romagna, da Enti e da Imprese private, in relazione al decesso di persone, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
- 2) Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati.
- 3) Il Comune assicura la più ampia accessibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

## **ART. 2 – Competenze**

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Concorrono con il Dirigente responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Dirigente responsabile del Settore LL.PP. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, etc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

## **ART. 3 – Responsabilità**

- 1) Il Comune verifica che all'interno dei Cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **ART. 4 – Presunzione di legittimazione**

- 1) Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa. Le istanze di cremazione, esumazione ed estumulazione straordinaria devono essere accompagnate dall'assenso sottoscritto da tutti gli aventi titolo.
- 2) Tutti gli atti adottati dall'Amministrazione comunale in seguito alle domande di cui sopra fanno salvi i diritti dei terzi.
- 3) In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.
- 4) Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

#### **ART. 5 – Servizi necroscopici d'istituto e di polizia mortuaria**

- 1) Per servizi funebri e necroscopici d'istituto si intendono:
  - a) disponibilità del locale di osservazione ed obitorio nei casi stabiliti dagli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
  - b) raccolta e trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
  - c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere;
  - e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre.

#### **ART. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento**

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
  - a) il trasporto funebre nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - b) l'inumazione, per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, residenti al momento del decesso in questo

Comune, o già residenti in Santarcangelo di Romagna e ricoverati presso Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), ovunque deceduti;

- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il conferimento delle ceneri in cinerario comune.

Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso:

- f) la raccolta ed il trasferimento di salma da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
  - g) la sosta della salma presso la sala di osservazione, l'obitorio, se deceduta in abitazione inadatta come definita al successivo punto 6 del presente articolo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro;
  - h) la sosta della salma come al precedente punto g) nel caso di recupero da pubblica via, struttura ricettiva o altro luogo pubblico;
  - i) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico.
- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e canoni di concessione periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
  - 3) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale.
  - 4) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso. Per le operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione alla scadenza della concessione, il disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere a successive sepolture dei resti ossei che non intervengano entro un anno dall'operazione cimiteriale. I resti mortali, non completamente mineralizzati verranno reinumati in apposita "zona indecomposti" al momento dell'operazione. I resti ossei, in presenza di completa mineralizzazione, trascorso tale periodo, verranno depositati in ossario comune.
  - 5) Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.
  - 6) Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro.

- 7) Il trasporto funebre è un servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo.
- 8) I servizi di cui al comma 1) sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio e sono effettuati nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

#### **ART. 7 – Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere**

- 1) Per il rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere, effettuato all'interno del Comune oppure in uscita da esso, è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale.
- 2) Sono esclusi dal pagamento del diritto di cui al comma 1) i trasporti:
  - a) di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni;
  - b) di ceneri, ossa umane e resti mortali;
  - c) di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e quelli eseguiti da confraternite con mezzi propri;
  - d) quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede;
  - e) di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o in caso vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
  - f) di cadavere già tumulato per il quale si richieda la traslazione all'interno del comune (solo per tumulazioni provvisorie autorizzate).

## **TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA**

### **ART. 8 – Servizi funebri e necroscopici comunali**

- 1) I servizi funebri e necroscopici comunali di cui all'art. 5 sono svolti dal Comune in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla normativa Regionale. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale.

### **ART. 9 – Denuncia di morte e accertamento del decesso**

- 1) La modalità della denuncia di morte e dell'accertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale così come disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

### **ART. 10 – Locale di osservazione**

- 1) In mancanza di un proprio locale idoneo, il Comune si avvale di strutture sanitarie autorizzate per il ricevimento ed alla tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte come definite dall'art. 6 comma 6) o in luoghi di accoglienza o strutture ricettive dirette all'ospitalità;
  - b) morte in abitazioni e trasferite a richiesta dei familiari o conviventi;
  - c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - d) ignote cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### **ART. 11 – Obitorio**

- 1) Il Comune in mancanza di un proprio obitorio, si avvale di strutture sanitarie autorizzate per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;

- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
- 2) L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 3) Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

## **TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE**

### **ART. 12 – Principi generali dell'attività funebre**

- 1) Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- 2) L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private che hanno presentato al Comune in cui ha sede legale l'impresa, segnalazione certificata di inizio di attività, corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n. 19/2004, individuati dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006 trasmessa con lettera prot n. ASS/PRC/06/5791 del 14 febbraio 2006.
- 3) Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
- 4) L'autorizzazione, che abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari ma non le sostituisce. Restano pertanto fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.
- 5) Lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in modo disgiunto dall'attività funebre di cui al comma 1) comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune in cui ha sede l'impresa sulla base dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005.
- 6) Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
- 7) Nel caso di imprese aventi sede fuori del territorio comunale, l'esercizio occasionale dell'attività funebre è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il legale rappresentante dichiara il possesso dell'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 19/2004 ovvero delle altre autorizzazioni previste dalle normative europee, statali o regionali di riferimento.

### **ART. 13 – Divieto di intermediazione nell'attività funebre**

- 1) Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti e all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.
- 2) Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed

assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

#### **ART. 14 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa**

- 1) Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
- 2) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
  - a) l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
  - b) l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;
  - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
  - d) rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
  - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;
  - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
  - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
  - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
  - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

#### **ART. 15 – Esercizio dell'attività d'impresa**

- 1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
- 2) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

#### **ART. 16 – Regime del trattamento del personale dell'impresa**

- 1) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- 2) Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura

biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

- 3) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.
- 4) Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Regione Emilia Romagna.

#### **ART. 17 – Vigilanza del Comune**

- 1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 2) È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 78 del presente regolamento, chi nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.
- 3) In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

#### **ART. 18 – Trasporto funebre**

- 1) Il trasporto funebre deve essere effettuato con idoneo mezzo autorizzato, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato in termini numerici e a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- 2) In tutti i casi in cui sono previsti il sollevamento e la movimentazione manuale dei feretri, è richiesta la presenza di almeno quattro addetti.
- 3) Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, ovvero da imprese che siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, si dovranno uniformare per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
- 4) L'addetto al trasporto è, in tale veste, incaricato di pubblico servizio e ne assume tutte le connesse responsabilità.

## **ART. 19 – Trasferimento di salma e di cadavere**

- 1) Ai sensi della Legge Regionale E. R. 29 luglio 2004 n. 19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
- 2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, come definite al comma 6) dell'art. 6, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita all'interno del territorio regionale, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
- 3) Nel caso di abitazioni inadatte all'osservazione occorrerà un'effettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i familiari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio, il certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, sarà rilasciato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso.
- 4) Sono considerati abitazioni inadatte i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità dai quali la salma potrà essere trasportata presso le strutture sanitarie autorizzate per l'assolvimento delle funzioni obitoriali, del commiato o le camere mortuarie anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.
- 5) Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.
- 6) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato all'interno della regione Emilia Romagna, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.
- 7) Per il trasporto di cadaveri a cassa aperta nei giorni festivi, verso il luogo prescelto per le onoranze, l'impresa funebre inoltra immediatamente al Comune, via fax o per via telematica, una comunicazione in cui autodichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa regionale, con successiva presa d'atto da parte del Comune.

## **ART. 20 – Trasporto di cadavere**

- 1) Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
- 2) L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
  - b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
  - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
- 3) A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.
  - 4) L'addetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività e il numero identificativo all'autorizzazione.
  - 5) In caso di trasporto del cadavere all'estero in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
  - 6) Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente, tranne che per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino.
  - 7) Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale, non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.
  - 8) Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.
  - 9) Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

#### **ART. 21 – Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri**

- 1) Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.
- 2) Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.
- 3) Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 4) È in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3).

- 5) Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto.
- 6) Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nella quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 7) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
- 8) Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

#### **ART. 22 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere**

- 1) La fissazione degli orari di apertura dei cimiteri, per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste spettano al Sindaco.
- 2) L'orario del trasporto per la sepoltura corrisponde all'orario di apertura dei cimiteri.
- 3) Nell'ipotesi di pluralità di trasporti giornalieri si dovranno evitare arrivi simultanei al cimitero o ad intervalli troppo brevi e tali da obbligare alla sosta il carro successivo. In caso di necessità si dovrà tener conto anche dell'arrivo delle comunicazioni pervenute. Nei giorni festivi non sono possibili ricevimenti o sepolture presso i cimiteri comunali. In caso di tre giorni festivi consecutivi, salvo diversa disponibilità del servizio, potranno essere garantiti unicamente ricevimenti nel 3° giorno festivo. In tal caso occorrerà attivare il servizio di reperibilità attraverso comunicazione alla Polizia Locale.
- 4) Le comunicazioni riguardanti il trasporto e la presunta ora di arrivo, sia che abbiano come destinazione il cimitero del Capoluogo o un cimitero frazionale, devono pervenire all'ufficio servizi cimiteriali direttamente, tramite Fax o e-mail, entro le ore 12,00 del giorno prima, ovvero entro le ore 8,00 per le sepolture da effettuarsi il lunedì o nei giorni successivi alle festività.
- 5) Per le comunicazioni che arriveranno successivamente agli orari sopra indicati, ma in tempo per organizzare un servizio minimo, verrà garantito solo il ricevimento. In tal caso la sepoltura verrà effettuata nella mattinata del primo giorno feriale successivo o concordata col personale addetto.
- 6) Per un efficiente servizio di accoglimento e sepoltura, cadaveri, resti mortali, resti ossei, o ceneri dovranno giungere al cimitero almeno un'ora prima della chiusura. In caso di ritardo, verrà garantito solo il ricevimento.

#### **ART. 23 – Servizi e trattamenti funebri**

- 1) I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispettano requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

- 2) Il soggetto che svolge l'attività funebre agisce per conto degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
- 3) Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali purché autorizzati dalle autorità competenti, chi esercita l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
  - a) arredo camera mortuaria, dove non vietato;
  - b) vestizione e toeletta funebre;
  - c) fornitura composizioni floreali;
  - d) comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati;
  - e) altre prestazioni a richiesta degli utenti da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
- 4) È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
- 5) Il Comune vigila sul corretto svolgimento dell'attività funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale, avvalendosi anche degli organi di Polizia Locale.

#### **ART. 24 – Rimesse funebri**

- 1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate in accordo con il Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione.
- 2) Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
- 3) Le auto funebri devono essere sempre ricoverate nelle rimesse di cui al comma 1). È consentita la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esequie e delle operazioni cimiteriali e per le necessità di interventi manutentivi, rifornimenti, revisioni periodiche.

#### **ART. 25 – Caratteristiche delle casse di legno**

- 1) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. La regolarità della cassa e il corretto funzionamento sono attestati dall'addetto a trasporto ai sensi del precedente comma 2) dell'art. 20.
- 2) Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 3) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune e per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla

cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

- 4) Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili. Eventuali deroghe per l'utilizzo della cassa e accessori in metallo sono consentite unicamente su insindacabile parere e autorizzazione del responsabile dell'impianto crematorio adeguatamente attrezzato.

#### **ART. 26 – Usi funebri locali**

- 1) I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
- 2) Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
- 3) Il Servizio di Polizia Locale disciplina lo svolgimento dei cortei funebri tenendo conto della viabilità cittadina e delle norme indicate nel Codice della Strada.
- 4) I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel Comune di Santarcangelo di Romagna, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
- 5) I riti funebri, siano essi religiosi o civili, che si svolgono all'interno del cimitero, devono essere svolti con idonea presenza di personale dell'Impresa funebre. Alla conclusione del rito lo stesso personale deve provvedere alla movimentazione del feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali.
- 6) Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all'arrivo del feretro nell'area di sosta individuata all'interno del cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto d'ingresso. Nel caso di celebrazione di rito funebre all'interno della Chiesa cimiteriale, il servizio svolto dal personale cimiteriale ha inizio dopo la celebrazione del rito, nello spazio antistante la sede di celebrazione del rito stesso.
- 7) È consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l'ordinamento giuridico italiano.
- 8) Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l'esecuzione di brani musicali possono avvenire, purché rispettosi dei principi costituzionali, esclusivamente nel piazzale antistante l'entrata e non possono continuare all'interno del cimitero.

## TITOLO IV – ATTIVITA' CIMITERIALE

### ART. 27 – Cimiteri del Comune di Santarcangelo di Romagna

1) Nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna, sono situati il cimitero del Capoluogo e n. 6 cimiteri frazionali di cui uno chiuso:

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| - Cimitero del Capoluogo             | Via Santarcangelo - Bellaria;   |
| - Cimitero di San Martino dei Mulini | Via Cimitero San Martino;       |
| - Cimitero di Sant'Ermete            | Via Cimitero Sant'Ermete;       |
| - Cimitero di Sant'Ermete            | Via Celletta Cimitero (chiuso); |
| - Cimitero di Canonica               | Via Rio Salto;                  |
| - Cimitero di Montalbano             | Via Sogliano;                   |
| - Cimitero di Ciola Corniale         | Via Rascio.                     |

### ART. 28 – Comportamenti da tenere all'interno dei Cimiteri comunali

- 1) Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.
- 2) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli se non autorizzati. È ammesso l'ingresso al cimitero del Capoluogo, nel periodo coperto dal servizio di custodia, con auto e mezzi privati a servizio di portatori di handicap provvisti di apposito contrassegno da tenere bene in vista sul parabrezza. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale si riserva di autorizzare l'accesso al Cimitero con veicoli privati a servizio dei cittadini dietro richiesta motivata con allegata certificazione medica. Tali mezzi dovranno obbligatoriamente procedere a passo d'uomo rispettando altresì le norme comportamentali e del codice della strada previsti nelle aree pubbliche destinate a zona pedonale;
  - c) introdurre cani o altri animali. Sono esentati da tale disposizione i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
  - d) introdurre oggetti irriverenti;
  - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
  - h) richiedere oboli a qualunque titolo;

- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie;
  - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
  - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - m) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
  - n) commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
  - o) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata;
  - p) posare vasi, piante e qualsiasi altro oggetto negli spazi destinati a marciapiedi o camminamenti in genere;
  - q) posare ghiaio o altro materiale inerte nelle zone destinate a verde a margine delle sepolture in terra;
  - r) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli.
  - s) utilizzare le scale senza attenersi alle norme di sicurezza indicate;
  - t) nel periodo di Commemorazione dei Defunti, salvo casi di particolare e comprovata urgenza debitamente autorizzati, dal 26 ottobre al 3 novembre compresi, sono sospese le seguenti operazioni cimiteriali:
    - Traslazioni di cadaveri;
    - Traslazioni di resti mortali;
    - Sopralluoghi nei loculi;
    - Esumazioni ordinarie;
    - Estumulazioni ordinarie;
    - Lavori edili;
    - Sostituzione o collocazione di lapidi e/o copri tomba.
- 3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.
- 4) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 29 – Ammissione e sepoltura nei Cimiteri**

- 1) Nei Cimiteri comunali sono ricevuti e sepolti (inumati o tumulati) cadaveri:
  - a) di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano in vita la propria residenza nel Comune;
  - b) di persone che alla nascita siano state residenti a Santarcangelo di Romagna o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
  - c) di persone aventi il coniuge o convivente more uxorio, parenti in linea retta, o fratelli residenti o sepolti nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
  - d) di persone residenti in frazioni che si estendono al di fuori del territorio Comunale;
  - e) di religiosi originari di Santarcangelo di Romagna o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno nove anni;
  - f) di persone già sepolte in altri comuni e per le quali si chiede il trasferimento, purché esista una delle condizioni illustrate ai punti precedenti.

Le sepolture che non rientrano nel punto a) del presente comma, sia che si tratti di tumulazione o inumazione, potranno essere effettuate solo nel caso in cui non esistano particolari problemi di disponibilità di spazi e saranno soggette al pagamento di tariffa maggiorata (salvo che non siano residenti in frazioni che si estendono anche fuori dal territorio comunale), stabilita con atto di Giunta Comunale.

- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri comunali.
- 3) Alle stesse condizioni, sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate, i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane su richiesta dei genitori, nonché gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.
- 4) Oltre ai casi di cui ai precedenti commi potrà essere data sepoltura a soggetti che abbiano dato lustro alla città.

## **ART. 30 – Servizio di custodia e registro delle sepolture**

- 1) Il Comune provvede alla custodia dei Cimiteri direttamente con proprio personale o indirettamente con affidamento a terzi.
- 2) Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni e le attestazioni di cui all'art. 48 .e seguenti, iscrive cronologicamente sopra apposito registro in duplice esemplare, numerato progressivamente:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, resti mortali o ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri, se all'interno del cimitero;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- 3) I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  - 4) Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
  - 5) I registri cartacei possono essere sostituiti da registrazioni su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati di cui ai commi precedenti, la consultazione, l'estrazione di statistiche, la stampa e il backup.

#### **ART. 31 – Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso gli uffici cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture.
- 2) Sono altresì a disposizione del pubblico:
  - a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
  - b) Elenco dei manufatti in stato di abbandono per i quali si è iniziata la procedura di decadenza;
  - c) Elenco delle esumazioni in programma, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
  - d) Ogni altro atto di cui sia prevista la diffusione da normative statali, regionali, o dai regolamenti comunali.

#### **ART. 32 – Piano cimiteriale comunale**

- 1) Il Comune dovrà dotarsi di un Piano cimiteriale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 1 e seguenti del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, e alle disposizioni generali del presente Regolamento, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Il Piano cimiteriale dovrà essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale.
- 3) In ogni Cimitero deve essere organizzato almeno un campo d'inumazione destinato alle sepolture a ciclo decennale.
- 4) Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispongono il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e la normativa regionale.

- 5) Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di loculi, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e della normativa regionale.
- 6) I nati morti, i feti e i minori di anni dieci vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dai familiari, in un'area riservata denominata "Campo degli Angeli". Nella stessa area saranno inumati anche i prodotti abortivi, prodotti del concepimento nel caso in cui i genitori ne richiedano la sepoltura.
- 7) All'interno del cimitero del Capoluogo è presente un campo denominato "Giardino delle rimembranze" per la dispersione delle ceneri.
- 8) È facoltà del responsabile del Servizio destinare un'area all'inumazione a ciclo ridotto di resti umani non scheletrizzati provenienti dalle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) in alternativa alla reinumazione degli stessi in campo comune a ciclo ordinario.

### **ART. 33 – Sepolture riservate ai cittadini illustri o benemeriti**

- 1) All'interno dei Cimiteri comunali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita novantanovenale di posti destinati alla sepoltura di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla città.

### **ART. 34 – Ossario e cinerario comuni**

- 1) In ogni Cimitero è presente almeno un ossario comune per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
- 2) L'ossario comune può fungere anche da cinerario comune, ove questo non sia già presente, per il conferimento delle ceneri per le quali il defunto, i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione.
- 3) In caso di intervento di ampliamento che preveda l'aumento dei posti in loculo, deve essere previsto, almeno nel cimitero del Capoluogo la realizzazione del cinerario comune se questo non è già presente.

### **ART. 35 – Camera mortuaria**

- 1) Ogni Cimitero deve avere una camera mortuaria od un locale, ove possibile, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2) Essa deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3) Nei casi di temporanea inagibilità del locale per la sosta nei Cimiteri frazionali, dovrà essere utilizzata la camera mortuaria del Cimitero del Capoluogo.

### **ART. 36 – Inumazione**

- 1) Le inumazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e all'art. 2 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.
- 2) Possono aversi le seguenti tipologie di inumazione:
  - inumazione in campo comune per defunti di età superiore ai dieci anni, per un periodo non inferiore ai dieci anni;
  - inumazione in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - inumazione in campo di defunti di età inferiore ai dieci anni, (campo bambini o angeli) per un periodo non inferiore a dieci anni;
  - inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - inumazione in campo di parti anatomiche riconoscibili per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 3) I campi comuni di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse è disposta inderogabilmente cominciando da un'estremità di ciascun riquadro procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.
- 4) Nel rispetto delle distanze minime fra le fosse indicate dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, la distanza effettiva dovrà essere valutata, per ogni Cimitero comunale, dal Responsabile del Servizio, in base alla consistenza e morfologia del terreno.
- 5) Con specifica autorizzazione, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salva comunque l'adozione di feretro idoneo al trasporto.

### **ART. 37 – Tumulazione**

- 1) Le tumulazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e agli art. 2 e 4 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.
- 2) Possono essere tumulati in opere murarie o nicchie, i feretri, i resti mortali, le cassette ossario o le urne cinerarie.
- 3) Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne dei loculi adeguate alla collocazione del feretro, resti mortali, cassetta ossario o urna cineraria. In particolare non è consentita la realizzazione di loculi a più posti o tombe di qualsiasi tipologia nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- 4) La tumulazione di cadaveri in loculi a più posti realizzati sia in colombario sia in cripta o tomba di famiglia in genere, privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, può essere effettuata, esclusivamente nei manufatti costruiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) utilizzo di cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

- b) utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

### **ART. 38 – Deposito provvisorio del feretro**

- 1) Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro aventi titolo, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso l'Ufficio Cimiteriale.
- 2) Il deposito provvisorio dei feretri nei loculi è consentito:
  - a) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di una tomba di famiglia, fino alla sua agibilità;
  - b) nel caso debbano essere effettuati lavori di completamento o di ripristino di tombe private e/o loculi già in concessione.
  - c) nel caso di indisponibilità di loculi in concessione ma di cui si prevede a breve la realizzazione con un ampliamento.
- 3) Il Responsabile dei Servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
- 4) Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di "Tumulazione provvisoria comprensiva di chiusura del loculo" stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
- 5) Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni scaduti inutilmente i quali, il cadavere verrà inumato in campo comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute.
- 6) La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale:
  - a) nei casi di cui al precedente comma 2;
  - b) nel caso in cui non sia possibile l'immediato collocamento dell'urna o cassetta ossario in idonea e definitiva sepoltura.
- 7) Cessati i motivi che hanno giustificato la provvisorietà verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute.
- 8) Qualora si verificasse l'indisponibilità di loculi da porre in concessione in qualcuno dei Cimiteri comunali, il Sindaco o suo delegato, con proprio provvedimento, può disporre per autorizzare la "tumultazione provvisoria". Questa potrà avvenire in loculo o tomba di famiglia già in concessione a privati con posti non ancora utilizzati, all'interno del Cimitero di destinazione o in

altro Cimitero comunale. Il consenso del concessionario all'utilizzo di tale modalità di sepoltura può avvenire solo in forma gratuita. È in ogni caso dovuta al Comune la tariffa di "tumulazione provvisoria comprensiva di chiusura del loculo" e per le altre operazioni cimiteriali eventualmente necessarie, in base al tariffario vigente. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione nel Cimitero interessato di nuovi loculi. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà hanno diritto all'assegnazione di un loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria. La tariffa per la provvisorietà non costituisce anticipazione del canone di concessione. In caso di decesso dell'avente titolo al posto provvisoriamente occupato, il loculo dovrà essere liberato dal feretro, che verrà collocato in altra sepoltura o inumato.

### **ART. 39 – Cremazione**

- 1) Sino a quando il Comune non disporrà di un proprio impianto di cremazione, la stessa viene eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
- 2) Eventuali forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei Cimiteri esistenti o di ampliamento degli stessi e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
- 3) Il progetto di costruzione del forno crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinanti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 4) È demandato alla Giunta Comunale l'individuazione di forme di incentivazione della cremazione, anche tramite la concessione di contributi o l'esenzione dal pagamento delle tariffe cimiteriali.

### **ART. 40 – Esumazioni ed estumulazioni**

- 1) Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, anche tramite ordinanze e determinazioni dirigenziali.
- 2) È consentita la cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari ovvero in caso di accertata irreperibilità degli stessi;
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite, di norma, senza la presenza di operatori sanitari, in base a quanto previsto all'art. 12 della L.R. 19/2004.

### **ART. 41 – Esumazioni ordinarie**

- 1) Ogni anno, con congruo anticipo, il responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, distinti per Cimitero, in cui verranno indicati i defunti per i quali è possibile procedere

all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio online ed esposti in posizione ben visibile all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento. Idonei avvisi verranno esposti in prossimità delle sepolture interessate.

- 2) Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, si procederà all'esecuzione delle esumazioni programmate. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali darà comunicazione diretta al familiare o alla persona diversamente indicata, ove individuata, della data di esumazione.
- 3) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. Il ciclo ordinario di inumazione è pari a:
  - dieci anni nel caso di defunti inumati a seguito di funerale;
  - cinque anni nel caso di resti mortali inumati in campo indecomposti non trattati con sostanze biodegradanti;
  - due anni nel caso di resti mortali inumati in campo indecomposti trattati con sostanze biodegradanti;
  - cinque anni nel caso di feti e di parti anatomiche riconoscibili
- 4) Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato in base alle condizioni locali con il provvedimento di cui al precedente comma.
- 5) Le esumazioni a richiesta (non regolate dal Responsabile del Servizio) anche se con ciclo di inumazione pari o superiore a dieci anni sono soggette a tariffa maggiorata come per le esumazioni straordinarie data la complessità delle operazioni da svolgere manualmente.

#### **ART. 42 – Esumazioni straordinarie**

- 1) Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura, su richiesta di parte, per trasferimento in altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sono sempre possibili con le modalità di cui alle disposizioni normative vigenti.
- 3) Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **ART. 43 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie**

- 1) Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni (loculi stagni) o a 10 anni

(loculi aerati); sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari prima di tale periodo e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'art. 41 verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

- 2) Non si procederà ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovrà avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto e purché vi sia sufficiente disponibilità di manufatti per le nuove tumulazioni.
- 3) Qualora al momento dell'estumulazione ordinaria risulti che i resti umani non sono completamente mineralizzati, in mancanza di disposizione diversa da parte degli aventi titolo essi verranno inumati previa debita apertura della cassa metallica.
- 4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
- 5) L'estumulazione di ceneri o resti ossei è autorizzata dal Responsabile del Servizio ed è generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori, figli, e altri parenti e affini.
- 6) Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; valgono per la verifica della rispondenza del feretro e per il trasporto le disposizioni della Normativa regionale.

#### **ART. 44 – Estumulazioni d'ufficio**

- 1) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e sanità o di pubblica incolumità.

#### **ART. 45 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare**

- 1) I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
- 2) Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- 3) Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso, per iscritto, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
- 4) Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
- 5) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, in assenza di richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che

provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

#### **ART. 46 – Disponibilità dei materiali**

- 1) Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiari sotto la propria personale responsabilità di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai Cimiteri o alienati.
- 2) Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura a favore di parenti od affini, o per persone bisognose loro conoscenti, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura, ed in buono stato di conservazione. La rimozione da parte dei richiedenti dovrà avvenire nel termine massimo di setti giorni antecedenti le attività di esumazione od estumulazione.
- 3) Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del Cimitero o in luoghi idonei.
- 4) Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.

#### **ART. 47 – Vilipendio di cadavere tumulato**

- 1) È vietato eseguire sui cadaveri tumulati manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2) Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **TITOLO V – ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA**

### **ART. 48 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento**

- 1) Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri è necessaria l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, o suo delegato, del Comune dove è avvenuto il decesso (o del Comune in cui sono tumulati/e in caso di traslazione) ed è rilasciata all'incaricato del trasporto il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
- 3) Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune di decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.
- 4) L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dal medico necroscopo nel rispetto e con le modalità di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dal D.P.R. n. 396/2000.
- 5) Nessun cadavere può essere ricevuto dal Cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile. Tali autorizzazioni saranno ritirate dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

### **ART. 49 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso, secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
- 2) Nel caso di cremazione di resti mortali o ossa precedentemente inumati o tumulati, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune del luogo ove è sepolto il defunto.
- 3) È consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.
- 4) In caso di irreperibilità dei familiari debitamente attestata dall'ufficiale d'anagrafe dopo approfondite ricerche negli archivi, la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio online di uno specifico avviso.
- 5) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione.

### **ART. 50 – Trattamento delle ceneri**

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Per le dimensioni occorre fare riferimento all'allegato n. 1: Norme Tecniche del presente regolamento.
- 2) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale con le modalità di cui agli articoli successivi.

### **ART. 51 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) Nel caso in cui un cittadino residente nel Comune di Santarcangelo di Romagna. sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna.
- 3) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.
- 5) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, mediante dichiarazione scritta, anche inserita nell'istanza alla dispersione. Nel caso di pluralità di parenti di pari grado, il consenso anche contestuale all'istanza dovrà essere sottoscritto da tutti gli stessi.
- 6) La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:
  - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
  - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 8).
- 7) La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
  - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
  - c) in fiumi, in laghi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti; è vietata l'immissione in acqua dell'intera urna, anche se biodegradabile;
  - d) all'interno del Cimitero per interrimento delle sole ceneri, in apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".
- 8) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

### **ART. 52 – Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri**

- 1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio verrà collocata l'urna in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.
- 2) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado, nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C. nel caso in cui manchi il coniuge o i parenti di primo grado, mediante dichiarazione, da rendersi in forma scritta anche inserita nell'istanza di affidamento dell'urna, contenente l'indicazione dell'affidatario unico scelto tra i familiari suddetti. Nel caso di pluralità di parenti di pari grado, il consenso anche contestuale all'istanza dovrà essere sottoscritto da tutti gli stessi.
- 3) Nel caso di individuazione dell'affidatario unico al di fuori dell'ambito familiare, la volontà del defunto dovrà essere espressamente manifestata. Dalla richiesta dovranno risultare:
  - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
  - b) la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
  - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
    - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria all'ufficio di Stato Civile del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri;
  - d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune.

- 4) L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione, confinato, dove la stessa sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili); non è consentito l'interramento dell'urna cineraria fuori dal cimitero.
- 5) Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 6) In caso di decesso dell'affidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado nonché il parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C. dovranno presentare una nuova richiesta nel rispetto della volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
- 7) La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa verbalmente manifestata dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C. nel caso in cui manchi il coniuge o i parenti di primo grado. Nel caso di pluralità di parenti di pari grado, il consenso anche contestuale all'istanza dovrà essere sottoscritto da ciascuno di essi.
- 8) La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
- 9) L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
- 10) Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.
- 11) È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune un registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

## **TITOLO VI – SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI**

### **ART. 53 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali**

- 1) Il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie.
- 2) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune o Società Affidataria riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie) sepolture per famiglie e collettività (edicole funerarie, loculi abbinati, ecc.).
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e di tutte le eventuali spese conseguenti alla stipula del contratto.
- 4) La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
- 5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione (salvo casi di regolarizzazione);
  - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
  - d) i cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri, destinati ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) gli obblighi e gli oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 6) Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.

### **ART. 54 – Concessione di loculi, ossari, nicchie cinerarie**

- 1) La concessione in uso di loculi ed ossari e nicchie cinerarie che il Comune costruisce nei Cimiteri Comunali è disposta dal Dirigente con proprio provvedimento, a richiesta dei privati e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

- 2) È fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 dell'art. 59 in merito alla realizzazione di manufatti da parte di società affidatarie.

### **ART. 55 – Sepoltura in loculi**

- 1) I loculi sono esclusivamente destinati alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri; gli ossari alla tumulazione di ossa e ceneri, le nicchie cinerarie alla tumulazione di ceneri.
- 2) Il diritto di sepoltura nel loculo è esercitato per la tumulazione del cadavere appartenente in vita alla persona indicata nella richiesta di concessione o nell'atto stesso.
- 3) Solo in casi di accertata necessità, previa autorizzazione del Sindaco o delegato, potrà essere tumulato il cadavere di altra persona, comunque per un periodo limitato alla durata della necessità stessa.
- 4) Il diritto di sepoltura negli ossari e nicchie cinerarie è esercitato esclusivamente per la tumulazione di ossa e/o ceneri della persona indicata nella richiesta di concessione o nell'atto stesso.
- 5) La concessione di cui all'art. 54, rinnovabile purché al momento vi sia sufficiente disponibilità di manufatti per le nuove tumulazioni, ha la durata di 40 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo, salvo quanto previsto al successivo comma.
- 6) Per i loculi abbinati in gruppi da 2 o da 4 in 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> fila, la concessione di cui all'art. 54, rinnovabile purché al momento vi sia sufficiente disponibilità di manufatti per le nuove tumulazioni, ha la durata di 80 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto relativo. La tumulazione in questi loculi è riservata al concessionario, al coniuge, convivente more uxorio e agli ascendenti e discendenti in linea retta. Il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi a parenti e affini entro il 6° grado, nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemeritenza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.
- 7) La concessione può tuttavia cessare di pieno diritto anche prima della scadenza del termine qualora il cimitero ove si trovano i manufatti venga soppresso.
- 8) In caso di soppressione del cimitero i concessionari o i loro aventi causa hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nell'eventuale nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante o per 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
- 9) Le spese per il rifacimento della lapide e quelle delle pompe funebri che siano richieste dal privato sono a carico dei concessionari.
- 10) Allo scadere del periodo della concessione, si provvederà alla estumulazione dei resti mortali, ossa o ceneri, salvo rinnovo.

- 11) Il Sindaco o suo delegato può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'addetto incaricato competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 12) A completamento della mineralizzazione dei resti mortali, le ossa, se non richieste dai familiari per il collocamento in sepoltura privata, saranno raccolte nell'ossario comune del cimitero.

#### **ART. 56 – Oneri e competenze**

- 1) La chiusura dei loculi, degli ossari e nicchie cinerarie, dopo la tumulazione dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri, sarà eseguita a cura del Comune o della società affidataria; la lapide che esternamente dovrà apporsi a copertura del loculo, ossario o nicchia cineraria, le incisioni e il collocamento, sono a carico del concessionario o aventi causa.
- 2) È a carico del concessionario, altresì ogni altro onere relativo alla tumulazione del cadavere, ed ogni altra successiva operazione come da tariffe deliberate.
- 3) Il Comune è tenuto alla sorveglianza di loculi, ossari, nicchie cinerarie ed alla loro manutenzione. Le eventuali riparazioni e rifacimenti delle lapidi spettano al concessionario o aventi causa. La sorveglianza e la manutenzione dei loculi, e nicchie cinerarie costruiti e concessionati direttamente da società saranno a carico della stessa per il periodo dell'affidamento.

#### **ART. 57 – Limiti**

- 1) Ciascun loculo, ossario e nicchia cineraria, sarà distinto con numero progressivo.
- 2) In ogni loculo potrà collocarsi un solo cadavere. In ogni ossario potranno collocarsi esclusivamente ossa e/o ceneri, in ogni nicchia cineraria, esclusivamente ceneri. Per la durata della Concessione, se lo spazio lo consente, potranno essere tumulate anche ossa o ceneri del coniuge, convivente more uxorio e degli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario. Il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti manufatti anche per la tumulazione di ossa o ceneri di parenti e affini fino al 6° grado nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemerenzza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.

#### **ART. 58 – Obblighi**

- 1) I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia. Sulla cassa

esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 2) Le ossa destinate alla tumulazione debbono essere raccolte, in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa a norma di legge recante nome e cognome del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
- 3) Le ceneri derivanti dalla cremazione, destinate alla tumulazione, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **ART. 59 – Atto di concessione**

- 1) La richiesta di concessione va effettuata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali con versamento contemporaneo del costo relativo. Ogni concessione è formalizzata con apposito contratto di concessione redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario viene rilasciata copia fotostatica della concessione.
- 2) Per i manufatti realizzati a seguito di regolare affidamento della costruzione, manutenzione e gestione economica, la Società potrà stipulare con terzi richiedenti, appositi contratti di sub concessione dei manufatti costruiti ed avuti in concessione. I contratti di sub concessione dovranno recare una apposita clausola con la quale venga reso noto al sub concessionario che al termine del periodo di vigenza della convenzione di affidamento, la titolarità del contratto medesimo tornerà in capo al Comune di Santarcangelo di Romagna. I medesimi contratti dovranno recare le firme di tutti i soggetti coinvolti (Società affidataria, Comune di Santarcangelo di Romagna e privato sub concessionario). Per tali contratti occorrerà un ulteriore originale in bollo da conservarsi agli atti della Società. Per tali contratti occorrerà un ulteriore originale in bollo da conservarsi agli atti della Società.
- 3) La concessione decorre dalla data di stipula del contratto.

#### **ART. 60 – Tariffe**

- 1) La tariffa di concessione di loculi, ossari e nicchie cinerarie è fissata dal Competente Organo, sulla base dei costi di costruzione di manutenzione e di gestione delle costruzioni e infrastrutture cimiteriali.
- 2) L'importo medesimo sarà versato alla tesoreria Comunale su conforme ordinativo d'incasso dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- 3) I corrispettivi di cui al comma 2 del precedente art. 59 saranno versati direttamente alla Società, al momento della sottoscrizione del contratto. La società rilascerà apposita fattura cui verrà applicata l'aliquota iva del 10% o quella eventualmente in vigore al momento della stipula.
- 4) È riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

- 5) La richiesta comporta il riconoscimento, in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
- a) nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 10 anni dal rilascio, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
  - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 10 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione relativa agli anni interi residui non fruiti (importo di concessione x tempo residuo / 2 x durata concessione).
- 6) Per i manufatti realizzati in convenzione dalla società, e per il periodo dell'affidamento, la retrocessione avverrà con le stesse procedure di cui ai commi precedenti, con il rimborso a carico della Società; contestualmente, al Comune verrà corrisposto dalla Società un importo uguale alla somma rimborsata al richiedente iva esclusa;
- 7) Qualora il concessionario intenda rinunciare a manufatti realizzati in convenzione dalla Società entro 10 anni dalla stipula del contratto. Per ottenere in concessione una Tomba di famiglia per se e familiari, anche in contestazione con altri richiedenti, la Società, o alla scadenza dell'affidamento il Comune, riconoscerà l'intero importo già versato quale anticipo per la nuova concessione con la revoca/annullamento dei precedenti contratti; l'iva, se dovuta, verrà calcolata sul saldo da versare.

#### **ART. 61 – Concessione di sepolture individuali**

- 1) Salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, è ammessa la concessione in uso quarantennale per la sepoltura in loculo solo in caso di decesso; quella negli ossari e nicchie cinerarie solo in presenza di ossa o ceneri da tumulare. Tale concessione è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
- a) per la tumulazione di defunti residenti in vita nel Comune di Santarcangelo di Romagna o ivi deceduti;
  - b) per la tumulazione di defunti che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di Romagna o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;
  - c) per la tumulazione di defunti aventi coniuge o convivente "more uxorio", parenti in linea retta o fratelli, residenti o sepolti nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
  - d) per la tumulazione di defunti religiosi originari di Santarcangelo di Romagna o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno 9 anni;
  - e) per la tumulazione di defunti residenti in frazioni che si estendono fuori dal territorio comunale;
  - f) per la tumulazione di defunti già sepolti in altri Comuni e per i quali si chiede il trasferimento, purché esista una delle condizioni illustrate ai punti precedenti;
  - g) per la traslazione di cadavere o resti mortali già tumulati, qualora nel loculo liberato, in caso di decesso, venga tumulato il defunto (avente comunque diritto alla sepoltura), il cui coniuge, convivente more uxorio, parente in linea retta o fratello, sia già tumulato nello stesso gruppo (ricongiungimento).

2) È altresì ammessa la concessione in uso di loculi, ossari e nicchie cinerarie per la sepoltura di defunti già tumulati in loculi od ossari, nei quali gli stessi non avevano diritto di sepoltura (sepulture temporanee, ecc...), purché tale situazione sia adeguatamente dimostrata.

3) Non è ammessa la concessione quarantennale di loculi per la tumulazione di ossa e/o ceneri.

4) È ammessa la concessione anticipata quarantennale di loculi, ossari e nicchie cinerarie realizzati in convenzione dalla Società per la durata dell'affidamento purché esista almeno una delle seguenti condizioni:

- Ossari e nicchie cinerarie:

a) in previsione dell'esumazione di resti mortali già inumati e quando le concessioni non precludano le esigenze ordinarie (in tal caso dovranno essere pagati anticipatamente i diritti relativi a esumazione e tumulazione ossa);

b) in previsione della morte per la tumulazione delle ceneri del richiedente che intende farsi cremare;

- Loculi in previsione della morte di:

a) residenti a Santarcangelo di Romagna;

b) coloro che alla nascita siano stati residenti a Santarcangelo di Romagna o che vi abbiano risieduto in vita per almeno 20 anni consecutivi;

c) aventi parenti in linea retta o fratelli residenti o già sepolti a Santarcangelo di Romagna,

d) aventi coniuge o convivente "more uxorio" già sepolto nel Comune di Santarcangelo di Romagna;

e) religiosi originari di Santarcangelo di Romagna o che nel Comune abbiano avuto la residenza per almeno 9 anni;

f) coniugi superstiti per riservarsi una sepoltura accanto al proprio congiunto scomparso;

g) richiedenti il cui coniuge sia già sepolto presso un cimitero comunale, al fine di consentire il ricongiungimento; in tal caso il concessionario, o avente titolo, del loculo occupato dovrà richiedere il trasferimento del cadavere o resti mortali entro due mesi dalla stipula del nuovo contratto con contestuale rinuncia della concessione del loculo liberato alle condizioni previste per la retrocessione di cui all'art. 60 del presente regolamento.

La scelta potrà essere effettuata indistintamente per tutte le file del gruppo di loculi ossari o nicchie cinerarie in base alle richieste pervenute. Non potranno essere concessi manufatti anticipatamente qualora il totale di quelli restanti sia inferiore al 15% del totale costruito (tale riserva dovrà essere equamente distribuita in tutte le file preferibilmente in un unico gruppo).

5) È altresì ammessa la concessione anticipata di loculi abbinati di cui all'art. 55 comma 6, in previsione della morte, in qualsiasi cimitero, purché i richiedenti siano nelle condizioni previste da almeno uno dei punti a), b), c), d) e) f) g) precedenti.

6) Le assegnazioni di loculi concessionati al momento del decesso nelle prime tre file ed aventi la medesima tariffa di concessione, verranno effettuate in ordine numerico progressivo, osservando, come criterio di priorità, la data della richiesta di concessione.

- 7) Per gli ossari, le nicchie cinerarie, e per i loculi non compresi tra quelli indicati al comma precedente, le assegnazioni verranno effettuate in base alle disponibilità su scelta dei richiedenti.
- 8) Qualora il coniuge, un parente di 2° grado o il convivente del defunto, siano affetti da grave e certificato handicap, è ammessa la concessione, su richiesta ed in base alle disponibilità, di loculo, ossario o nicchia cineraria opportunamente raggiungibile nelle file più basse.
- 9) È vietata la sub-vendita, la sub-concessione e l'utilizzo per tumulazioni di non aventi diritto, dei loculi, ossari e nicchie cinerarie concessionati ai sensi del presente articolo, pena la decadenza immediata della concessione senza alcun rimborso, a titolo di penale, salvo quanto stabilito dal comma 3° dell'art. 55 del presente regolamento.
- 10) Il cadavere dell'avente diritto alla sepoltura deceduto fuori Comune deve essere tumulato nel loculo che gli è riservato di norma entro il termine massimo di un anno, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della somma versata, esclusa ogni ragione ed eccezione di congiunti e di terzi.
- 11) Altrettanto resta fissato in caso di naufragio o di altro accidente, qualora il cadavere non sia ritrovato nel termine suddetto.
- 12) Per le concessioni anticipate è sempre prevista una maggiorazione come da tariffe deliberate, per la riserva a favore di non residenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna al momento della stipula del contratto; tale maggiorazione non si applica in caso di residenza in una frazione o parrocchia che si estende al di fuori del territorio comunale.

#### **ART. 62 – Atto di concessione – Proroga**

- 1) Per la tumulazione di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, dovrà essere esibito il contratto di concessione di cui all'Art. 59 o gli estremi indispensabili per risalire agli atti del comune, ovvero la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al successivo art. 63. In mancanza di tale documentazione verrà rifiutata la tumulazione.
- 2) Alle tumulazioni si applicano le disposizioni generali stabilite nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e nel regolamento regione Emilia Romagna n. 4 del 23/05/2006. In particolare non potranno essere tumulati cadaveri in loculi in cui la concessione residua sia inferiore a 20 anni (o 10 anni in caso di loculi aerati). In tal caso sarà obbligatorio richiedere da parte del concessionario o avente titolo una proroga alla concessione di 10 o 20 anni.

#### **ART. 63 – Concessioni pregresse loculi perpetui**

- 1) Per quanto riguarda manufatti o aree assegnati prima del 10/02/1976, per i quali non sia possibile reperire i vecchi contratti o gli stessi non siano mai stati stipulati, la concessione si ritiene perpetua e si considereranno concessionari gli esecutori dei versamenti che risultano dai documenti agli atti e, in mancanza gli eredi più prossimi; qualora nella documentazione agli atti sia indicato solo il nome del defunto avente diritto alla sepoltura, gli aventi titolo saranno considerati i discendenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

- 2) L'utilizzo di tali manufatti potrà avvenire su richiesta del concessionario come sopra determinato, ovvero dagli eredi o da uno di loro che dichiarerà di agire a nome e per conto anche degli altri aventi titolo, mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge nella quale venga attestato tale diritto.

#### **ART. 64 – Concessioni cinquantennali pregresse**

- 1) L'utilizzo di loculi ed ossari, a concessione cinquantennale, non formalizzata con la sottoscrizione dei relativi contratti, è subordinato alla regolarizzazione con la stipula dell'atto relativo da parte dell'esecutore del versamento o degli eredi; in tal caso la concessione rimarrà cinquantennale con decorrenza dalla data del 15/09/2000 (Del. C.C. n. 62 del 15/09/2000).
- 2) Nei loculi e ossari concessionati in data antecedente al 15/09/2000, il concessionario, o in caso di decesso il coniuge o i propri successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi a coniuge, conviventi, parenti, affini entro il 6° grado nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemeritenza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.

#### **ART. 65 – Concessioni tombe di famiglia**

- 1) In qualsiasi momento è possibile inoltrare domanda di assegnazione in concessione di tomba di famiglia o area cimiteriale, indipendentemente dalla disponibilità delle stesse.
- 2) Al momento dell'assegnazione, qualora non possano essere soddisfatte tutte le richieste, verrà data priorità, ai cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in base alla data di presentazione delle domande:
- avere la residenza nel Comune di Santarcangelo di Romagna;
  - avere il coniuge o convivente more uxorio già sepolto presso uno dei cimiteri comunali;
  - avere parenti in linea retta o fratelli già sepolti presso uno dei cimiteri comunali;
  - essere Religioso originario di Santarcangelo di Romagna o che nel comune abbia avuto la residenza per almeno 9 anni.
- 3) La scelta delle aree o tombe di famiglia disponibili, verrà effettuata dai cittadini richiedenti in base alle disponibilità e con l'ordine di priorità sopra stabilito. Le domande di aventi diritto ai sensi dei precedenti commi e rimaste inevase per indisponibilità, avranno la precedenza per le future assegnazioni.
- 4) Ad ogni assegnazione, pertanto, verranno aggiornate le graduatorie, sulla base delle vecchie e nuove domande rispettando i criteri sopra citati.
- 5) Si prenderà atto di eventuali rinunce, dell'assegnazione con conseguente slittamento della graduatoria.
- 6) Ogni concessione verrà formalizzata con apposito contratto redatto in un unico originale, in bollo, da conservarsi agli atti del Comune. Al concessionario verrà rilasciata copia fotostatica

della concessione; per i contratti con la Società affidataria occorrerà un ulteriore originale in bollo da conservarsi agli atti della stessa.

- 7) Il concessionario sarà tenuto a rispettare tutte le clausole e condizioni previste dal sopracitato contratto di concessione.
- 8) Si confermano anche per le tombe di famiglia le procedure eventualmente previste dall'art. 59, comma 2 e le eventuali maggiorazioni previste all'art. 61 comma 12, del presente regolamento.

#### **ART. 66 – Durata**

- 1) Il periodo della concessione di tombe di famiglia è fissato in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data della consegna del manufatto al privato concessionario. I titolari della concessione o loro eredi ed aventi causa, tuttavia, avranno diritto di richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza, previo pagamento ex novo del prezzo di concessione in vigore al momento del rinnovo e sempreché ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento che potranno essere eventualmente emanate in futuro.

#### **ART. 67 – Retrocessioni – Rinunce**

- 1) È ammessa la facoltà per il concessionario o avente titolo di recedere dal contratto, consegnando direttamente al Protocollo Generale del Comune o inviando a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno o tramite PEC, apposita richiesta, entro i sei mesi antecedenti la scadenza annuale del contratto. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a restituire quanto versato a titolo di corrispettivo per la concessione, decurtato della percentuale dell'1% per ogni anno di godimento della struttura. Tale rimborso avverrà solo dopo che l'Ufficio Comunale preposto avrà certificato la riduzione in pristino dell'edicola funeraria che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario recedente. Le opere di miglioria e/o completamento realizzate dal concessionario, potranno essere mantenute a insindacabile parere dell'Amministrazione, ma non comporteranno il rimborso di ulteriori somme. La retrocessione di Tombe realizzate dalla Società affidataria per il periodo di affidamento, avverrà con le modalità di cui sopra, fermo restando che sarà la stessa a provvedere al rimborso.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di accettare la retrocessione di una tomba di famiglia costruita in area assegnata in concessione novantanovenale o perpetua alle seguenti condizioni:
  - che la tomba sia libera da cadaveri, resti mortali, ossa ceneri ecc.. e pertanto utilizzabile da un nuovo concessionario.
  - che sulla base della graduatoria vigente o altro legittimo diritto per l'assegnazione di aree o tombe di famiglia, esista la disponibilità di un avente titolo, di accettare una nuova concessione novantanovenale del manufatto nello stato in cui si trova accollandosi eventuali spese per il ripristino, manutenzioni, ristrutturazioni, personalizzazioni, rilascio autorizzazioni, ecc...

L'eventuale rinuncia da parte degli aventi titolo e/o collocati nella graduatoria non precluderà il mantenimento dell'originaria posizione per l'assegnazione di nuove tombe nel cimitero.

Il Comune dovrà valutare, a proprio insindacabile giudizio e comunque dopo aver accertato l'assenza di motivazioni speculative, lo scioglimento dell'originale rapporto concessorio e l'attribuzione a favore del recedente, di un indennizzo ulteriore rispetto a quello indicato al primo comma. Tale indennizzo, sulla base dell'eventuale periodo residuo della concessione e sullo stato manutentivo del manufatto, dovrà essere quantificato attraverso apposita stima redatta dagli uffici comunali competenti ed approvato con apposita determinazione dirigenziale.

Allo stesso modo dovrà essere quantificato l'importo della nuova concessione sulla base delle nuove tariffe aree/manufatti incrementato del valore delle opere già realizzate e sul relativo stato di conservazione.

In tal caso la corresponsione dell'indennizzo a favore del recedente, potrà avvenire solamente dopo che il nuovo concessionario abbia corrisposto al Comune l'importo di concessione a suo carico e sia stato formalizzato il nuovo atto concessorio.

#### **ART. 68 – Finiture**

- 1) Ad eccezione delle tombe completate internamente dalla Società affidataria, prive di rivestimenti, tinteggiature e cancelletto esterno, ma già agibili, nell'edicola potranno essere ricavati loculi e ossari secondo gli schemi previsti nelle tavole di disegno allegate ai progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) In tal caso l'edicola, realizzata secondo i progetti approvati dall'Amministrazione, verrà consegnata finita esternamente; saranno a carico dei concessionari le opere di sistemazione interna per la creazione dei loculi, la loro rifinitura e la fornitura e posa del cancelletto di chiusura da realizzare secondo i disegni forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) È a carico del Comune o della Società con contratto di affidamento, costruzione, manutenzione e gestione economica la predisposizione di tutte le canalizzazioni e impianti esterni per dotare l'edicola degli opportuni allacci alla linea di illuminazione votiva e per l'allontanamento delle acque pluviali.

#### **ART. 69 – Termine per le finiture**

- 1) Tutte le opere di finitura previste a carico dei concessionari, necessarie al rilascio dell'agibilità, dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre anni dalla data della consegna del manufatto, eventualmente prorogato con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del concessionari. Qualora tale termine non fosse rispettato si avrà la decadenza automatica della concessione, cioè senza che occorra alcuna formalità, con l'incameramento del corrispettivo versato ed il passaggio in proprietà al Comune delle eventuali opere non rifinite, l'uno e l'altro a titolo di penale.

### **ART. 70 – Divieto di cessione**

- 1) Il diritto d'uso dell'area e dell'edicola non può essere ceduto né trasmesso a terzi, né permutato, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà, anche se a titolo gratuito, sotto comminatoria della decadenza immediata della concessione e incameramento del corrispettivo a titolo di penale.

### **ART. 71 – Diritto d'uso**

- 1) Il diritto di sepoltura nei loculi che saranno ricavati nella tomba è riservato alle persone della famiglia jure sanguinis dei concessionari fondatori della tomba e ai loro coniugi o conviventi more uxorio. I concessionari o in caso di decesso i coniugi o i loro successori, avranno facoltà di concedere l'uso di detti loculi a parenti e affini entro il 6° grado, nonché a persone che risultino essere state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti del concessionario. La dichiarazione di benemerenzza è sottoscritta dal concessionario o dagli aventi titolo ed è soggetta al pagamento degli oneri come da tariffe deliberate.
- 2) Ogni altra concessione si presume fatta a scopo di lucro o di speculazione, per cui il Comune potrà imporre, a titolo di penale, un corrispettivo pari a quello vigente all'epoca per la concessione del diritto di sepoltura nei loculi costruiti dal Comune.

### **ART. 72 – Manutenzione**

- 1) Per le tombe di famiglie costruite dai privati su terreno comunale, spetta ai concessionari, ai loro successori ed aventi causa, mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti realizzati sul suolo.
- 2) Per le tombe di famiglie costruite direttamente, o da società per conto dell'Amministrazione Comunale, ai concessionari, ai loro successori ed aventi causa spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'interno della tomba mentre al comune o alla società, per il periodo dell'affidamento, spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.
- 3) In caso di inadempienza il Comune si riserva il diritto di provvedere d'ufficio ma a spese del concessionario.

### **ART. 73 – Estensione**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento s'intendono estese per quanto applicabili, anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo.

**ART. 74 – Sepolture concesse prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975:  
ristrutturazioni**

- 1) Qualora i titolari di concessioni, ancorché rilasciate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, intendano modificare la capienza in uso del sepolcro approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione originario, sono obbligati all’osservanza della vigente normativa in materia. Qualora sia necessario provvedere al rilascio di una nuova concessione, anche riferita ad una porzione dell’intera area, la concessione originaria si estingue in quanto interamente sostituita dalla nuova, la cui durata viene stabilita in base alle norme in vigore all’atto del nuovo rilascio.
- 2) Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell’Amministrazione, tranne che per le trasformazioni di loculi in cellette ossari e/o nicchie cinerarie.

**ART. 75 – Tutela dei beni storici e artistici**

- 1) Le aree e/o gli edifici cimiteriali, i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico – decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i Cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione e costruzione, sono dichiarati “sottoposti a tutela” ai sensi della normativa a tutela dei beni storici e artistici.
- 2) Per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 1 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, per i Cimiteri storici e monumentali e loro parti, come individuati all’articolo precedente, il Comune, sentita l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nel Piano cimiteriale.
- 3) Nelle more dell’emanazione del Piano cimiteriale, gli interventi ammessi sono manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo. In tali casi, l’atto abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi deve essere preceduto dal parere autorizzativo della Soprintendenza ai Monumenti territorialmente competente.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE**

### **ART. 76 – Tariffe e diritti**

- 1) Le tariffe, i diritti ed eventuali esenzioni e maggiorazioni per:
  - a) Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare,
  - b) L'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, traslazione, estumulazione, di dispersione interna al Cimitero ecc..., sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

### **ART. 77 – Efficacia della normativa regolamentare**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - a) le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 29/09/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni e nel Regolamento per la concessione in uso di manufatti nei cimiteri comunali, approvato con Delibera consiliare n. 5 del 22/01/2015 e ss.mm.ii.
  - b) ogni atto o disposizione precedentemente emanati, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento:
  - a) al Codice Civile;
  - b) al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - d) al D.P.R. 15-7-2003 N. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"
  - e) alla Legge 30 marzo 2001 n. 130;
  - f) alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e le successive Delibere della Giunta Regionale e Direttive attuative;
  - g) al regolamento della regione Emilia Romagna del 23/05/2006 n. 4.
- 3) Ordinanze, determinazioni dirigenziali o altri provvedimenti amministrativi possono stabilire dettagli a completamento delle norme contenute nel presente regolamento.

## ART. 78 – Sanzioni

- 1) Il Comune esercita la vigilanza sull'attività funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.
- 2) Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

ART. 12	comma 2)	da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 sanzione ridotta Euro 3.000,00
ART. 13	comma 2)	da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 sanzione ridotta Euro 3.000,00
ART. 14	comma 2) lettera b	da Euro 250, a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 15	comma 2)	da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 17	comma 2)	da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 sanzione ridotta Euro 3.000,00
ART. 18	comma 1)	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 sanzione ridotta Euro 1.000,00
	comma 3)	da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 sanzione ridotta Euro 3.000,00
ART. 20	comma 3)	da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 23	comma 4)	da Euro 1.500,00 a Euro 9.000,00 sanzione ridotta Euro 3.000,00
ART. 24	comma 1)	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 sanzione ridotta Euro 1.000,00
	comma 3)	da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 28	comma 2)	da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 48	comma 1)	da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 sanzione ridotta Euro 500,00
ART. 51	comma 7)	da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 sanzione ridotta Euro 1.000,00

- 3) Nel caso in cui venga accertata la violazione delle norme tecniche stabilite nell'allegato 1, verrà impartito un congruo termine per la regolarizzazione. Qualora l'interessato non vi provveda verrà applicata la sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.500,00, fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'adeguamento coattivo a cura del Comune.
- 4) Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Locale ed al Settore Demografico che potrà avvalersi, per gli accertamenti ritenuti opportuni, degli agenti di Polizia Locale.

5) Le sanzioni sono elevate dal Corpo di Polizia Locale:

a) direttamente ed immediatamente, in caso di flagranza della violazione;

b) d'ufficio, anche su segnalazione del Settore Demografico, previo esperimento delle procedure in materia di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

## ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE

### 1) Requisiti dei loculi destinati a tumulazione:

- a) Per la realizzazione dei loculi destinati alla tumulazione dei feretri, dei resti mortali, delle cassetine per la raccolta delle ossa umane e delle urne cinerarie, siano essi singoli o aggregati in qualsiasi modo, devono essere rispettate le disposizioni del D.P.R. n. 285/1990, della Legge Regionale n. 19/2004 e del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.
- b) È ammessa sia la realizzazione interamente in opera, sia costituita da elementi prefabbricati, purchè venga garantito il rispetto di tutte le norme vigenti.
- c) I loculi per la tumulazione dei feretri possono essere di tipo stagno o di tipo aerato.
- d) Per i loculi stagni destinati alla tumulazione dei feretri, siano essi di nuova realizzazione o derivati da interventi di ristrutturazione, deve essere garantita la tenuta ai liquidi e ai gas. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna o con lastra in materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotata di adeguata resistenza meccanica.
- e) Nei loculi aerati destinati alla tumulazione dei feretri, devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da permettere l'aerazione naturale e il trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per la durata della sepoltura. Nei loculi aerati è vietato l'uso della cassa metallica.
- f) I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure d'ingombro libero interno non inferiore a un parallelepipedo regolare di m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,70 di altezza, misurate al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- g) Per l'avello/ossario individuale le misure minime d'ingombro libero interno sono rispettivamente di m 0,70 x 0,30 x 0,30; per l'avello/cinerario individuale sono di m 0,30 x 0,30 x 0,50. Le dimensioni massime delle cassetine per ossa e delle urne cinerarie dovranno essere tali da consentire l'inserimento in questi avelli.

### 2) Prescrizioni generali per la realizzazione dei copritomba sulle sepolture in campo comune:

- a) Il copritomba potrà essere collocato sulla sepoltura trascorsi sei mesi dall'inumazione, dovrà rispettare le dimensioni in pianta di cm 170x70 (adulti) e 1,30X0,40 (angeli) e dovrà essere installato rispettando gli allineamenti predisposti; la collocazione del copritomba non dovrà comportare la rimozione o lo spostamento del cippo numerato apposto dagli operatori cimiteriali.
- b) Il manufatto potrà essere composto da un recinto di altezza non superiore a cm 20 e spessore cm 5/6 e da una stele funeraria, obelisco o croce, dell'altezza massima di cm 90 (adulti) e di cm. 50 (angeli), per un'altezza massima complessiva rispettivamente di cm 110 e cm. 70, dal piano medio di campagna, collocato all'interno del recinto sul lato a ridosso del

cippo numerato; eventuali fioriture o guarniture verdi collocate all'interno del recinto non potranno superare le dimensioni indicate per il manufatto;

- c) Soluzioni diverse da quelle ordinariamente ammesse potranno essere accettate su istanza degli interessati, purchè rispettino le prescrizioni generali di cui alle lettere a), b) del presente comma; non potranno comunque essere ammesse realizzazioni in vetro, materiali plastici, con parti sporgenti o taglienti, o formanti intercapedini, vetrine, cassette o similari;
- d) Nel periodo iniziale, nel quale non è ammessa la collocazione del copritomba, sulla sepoltura dovrà essere mantenuto il tumulo in terreno, da ripristinare all'occorrenza per compensarne gli abbassamenti; in alternativa, a cura e spese degli interessati, potranno essere collocati copritomba provvisori esclusivamente in legno, a condizione che rispettino gli allineamenti previsti e non siano di intralcio alle inumazioni da eseguire.

3) Prescrizioni generali per la realizzazione e apposizione di lapidi per i loculi/colombari, avelli/ossari-cinerari in concessione, volte a tutelare l'integrità e il decoro dei prospetti degli edifici funerari:

- a) la lapide non può avere dimensioni maggiori dell'imboccatura del loculo;
- b) per la realizzazione di nuove lapidi, non è ammessa la realizzazione di cornici;
- c) le spallette e la mensola orizzontale non possono sporgere oltre cm 1,5 dal filo muro;
- d) i setti murari sia orizzontali che verticali posti tra i loculi non possono essere demoliti per unire due loculi contigui, né utilizzati per apporre accessori, arredi e similari;
- e) nelle parti monumentali si deve privilegiare il recupero dei materiali storici esistenti; nel caso in cui ciò non sia possibile si devono usare materiali dello stesso tipo, fattura e colore; in nessun caso è ammissibile la modifica della forma dell'imbotto del loculo; norme tecniche specifiche volte alla conservazione delle caratteristiche architettoniche e decorative dei manufatti storici monumentali possono essere stabilite con successivi provvedimenti;
- f) i materiali ammessi:
  - per i loculi/colombari, avelli/ossari-cinerari che verranno effettuati in futuro, quando non già provvisti di lapidi, e per quelli già realizzati nei cimiteri del Capoluogo (Settore delle Corti, Gruppo A, B, C, D E, F, G, H e I), di Canonica (Gruppo "Panzini"), di Montalbano (Gruppo "Combarbio") di San Martino dei Mulini (Settore Orione), di Sant'Ermete, (Settore dei Santi), di Ciola Corniale (Gruppo VII), dovrà essere utilizzato marmo "Bianco di Carrara", in tutti gli altri gruppi e settori potranno essere utilizzati marmi e pietre della tradizione locale uniformandosi con quelli esistenti,
  - per le iscrizioni e gli accessori: bronzo, marmo, ceramica e acciaio inox, foto su ceramica o impresse con altra tecnica durevole;
- g) i manufatti e gli arredi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi a quanto stabilito nei punti precedenti, devono essere adeguati a cura degli interessati in caso di ristrutturazione dell'edificio o qualora venga smontata e sostituita, per qualsiasi ragione la lapide;
- h) gli arredi e/o gli accessori che ostacolano lo svolgimento delle operazioni cimiteriali o la manutenzione degli impianti tecnologici o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, possono essere immediatamente rimossi a cura del Servizio cimiteriale, con addebito delle relative spese agli interessati.

- 4) Caratteristiche e prescrizioni specifiche per la realizzazione di copritomba, lapidi e relativi accessori, possono essere stabilite con successive ordinanze, determinazioni dirigenziali o provvedimenti amministrativi.